



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO DECIMOPUTZU - SILIQUA

Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)  
070 3517628 C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN  
Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna  
[www.comprensivodecimoputzu.edu.it](http://www.comprensivodecimoputzu.edu.it)  
peo caic84200p@istruzione.it - pec caic84200p@pec.istruzione.it

Decimoputzu, 11.09.2025

A tutto il Personale

Al DSGA

Al Sito WEB

Circ. N.20

**Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno Scolastico 2024/2025**

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

**1. A) Conferma dell'istanza presentata nell'a. s. 2024-2025**

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a. s., 8 (MODULO 2).

Nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di tale documento può recuperarlo accedendo al sito dell'INPS tramite SPID.

**1. B) Prima istanza a.s. 2025/2026**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità, la medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento. Suddetta richiesta va effettuata compilando il modulo allegato alla presente (MODULO 1), **e allegando altresì copia del verbale con esito della commissione medica**. Suddetta documentazione va inviata, tramite il proprio account istituzionale, al seguente indirizzo: [CAIC84200P@istruzione.it](mailto:CAIC84200P@istruzione.it).

In assenza dei suddetti moduli e del suddetto documento riepilogativo, l'amministrazione scrivente non potrà autorizzare alcun permesso legato alla legge 104/92

**1. C) Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subito dall'Amministrazione.

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale estende il divieto all'intera giornata, notte inclusa, e non soltanto alle ore in cui il dipendente sarebbe stato impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa. Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 non è autorizzato neanche a svolgere le normali attività di

gestione domestica fuori dall'abitazione. Egli invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all'assistenza come l'accompagnare l'invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci.

In maniera ormai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

### **Modalità di fruizione dei Permessi**

Con la presente si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e, se possibile, con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene importante inoltre segnalare che l'Inps, con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 del 01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1, ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", rivedibili in "dimostrate situazioni di urgenza".

Nel caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi *"devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*. Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

È appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati, con congruo anticipo. Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili.

Ai fini della concessione dei permessi è necessario presentare quanto prima tutta la documentazione richiesta o l'autocertificazione attestante la situazione invariata rispetto a quanto depositato nel trascorso anno scolastico agli atti..

**Al momento della richiesta dei permessi 104 autocertificare che si è i soli, fra gli altri, a fruire del diritto, nella data richiesta, ad usufruire del beneficio.**

**Si allega alla presente**

**Modulo 1 -RICHIESTA PERMESSI 104**

**Modulo 2-DICHIARAZIONE CONFERMA BENEFICI 104/92**

**Modulo 3 - Dichiarazione dei familiari che usufruiscono dei benefici**

Il Dirigente Scolastico  
Limbania Maria Rombi  
FIRMA AUTOGRAFA A MEZZO STAMPA AI SENSI  
DELL'ART.3, COMMA 2, DEL D.L.VO.N.39/93